



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. <u>1223</u> Data <u>24/6/2015</u>	Oggetto: Reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente sig. Pelligra Francesco.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro, del mese di Giugno, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Calogero Paolo Mascellino, nominato con D.A. del 16 febbraio 2015, n. 10, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guzzier con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

Con il voto consultivo **non favorevole/favorevole** del Direttore Generale dell'Ente

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

mc/s6

VISTA la deliberazione n. 600 del 9/01/2013 con la quale si è proceduto alla trasformazione del rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato del dipendente sig. Pelligra Francesco, nato a Ragusa il 30/12/1981 con decorrenza dalla data di prima assunzione del 03/12/2001 e ciò con salienza dell'esito dell'eventuale appello senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'Ordine del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, in esecuzione della sentenza n. 662/12;

VISTO il contratto di lavoro a Tempo Indeterminato stipulato in data 25/01/2013 tra il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e il dipendente sig. Pelligra Francesco; che alla presente in copia si allega perchè ne faccia parte integrante;

VISTA la nota consortile n. 8098 del 5/09/2014 con la quale è stata comunicata al dipendente sig. Pelligra Francesco, essendosi concluso il tentativo di conciliazione avanti la Commissione Provinciale presso la D.T.L. di Ragusa, la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dall'8/09/2014 per giustificato motivo oggettivo, e ciò in quanto questo Entè non poteva sostenere il gravoso onere economico discendente dal rapporto di lavoro in questione in mancanza dell'intervento finanziario regionale;

VISTO il ricorso del 14/10/2014, notificato al Consorzio di Bonifica in data 29/10/2014 con il quale il dipendente di che trattasi propone ricorso al giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, ex art. 1, comma 48 della Legge 92/2012 avverso il licenziamento collettivo così come operato dal Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;

VISTA la deliberazione consortile 1036 del 14/11/2014 con la quale si è proposto opposizione al superiore ricorso affidando l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio all'Avv. Giuseppe Zangara del foro di Catania;

VISTA la ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa in data 12/05/2015 e notificata al legale del Consorzio in data 12/06/2015, con la quale il Giudice, in accoglimento del ricorso del dipendente decide:

- di annullare il licenziamento operato dal Consorzio;
- di ordinare la reintegrazione del ricorrente nel rispettivo posto di lavoro;
- di condannare il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al pagamento in favore del dipendente Pelligra Francesco di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde percepitum, in misura non eccedente le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
- di condannare il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione a mente del comma 4° dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori;
- di condannare infine il consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa a rifondere ai ricorrenti Pelligra Francesco più cinque le spese processuali, liquidate d'ufficio, in complessivi € 1,500,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali;

VISTA la nota del 16/06/2015 con la quale, a seguito della superiore ordinanza, il dipendente, Pelligra Francesco offre formalmente la propria prestazione lavorativa e dichiara la propria disponibilità alla immediata ripresa del servizio;

RITENUTO di dovere dare corso all'ordinanza di cui sopra e di procedere alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente Pelligra Francesco ripristinando il contratto di lavoro del 25/01/2013 in premessa specificato;

CIO' PREMESSO visto e ritenuto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di ottemperare alla Ordinanza in premessa specificata del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa in data 12/05/2015 in favore del dipendente sig. Pelligra Francesco e notificata al legale del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa in data 12/06/2015;
- di procedere conseguentemente alla reintegrazione nel posto di lavoro del citato dipendente a far data dal 29/06/2015 ripristinando il contratto di lavoro sottoscritto dallo stesso dipendente in data 25/01/2013 e alla presente allegato;
- di procedere al pagamento al citato dipendente dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, operando l'eventuale aliunde percetum non eccedendo le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
- di procedere al versamento in favore del citato dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- di rifondere con successivo atto ai ricorrenti Pelligra Francesco più cinque le spese processuali liquidate in ordinanza in complessive € 1,500,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali;
- di dare atto che il Consorzio ha dato incarico al proprio legale di proporre opposizione alla citata ordinanza;
- di detrarre dall'ammontare dell'indennità risarcitoria di cui sopra al citato dipendente quanto dallo stesso percepito sia per indennità di disoccupazione e quanto da altra attività richiedendo perciò stesso all'INPS apposita nota informativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Cosentini)

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Giovanni Guerrieri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Paolo Mascellino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 25/6/2015

Al 29/6/2015

Ragusa, li 30/6/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')

